

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 2 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Roberto Caponigro, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. ELIO GIZZI SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto da l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. de l'Aquila, riduce la sanzione inflitta al sig. Elio Gizzi nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. DI NICOLA ERCOLE SEGUITO GARA L'AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto da l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. de l'Aquila. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELL'A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

**- INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. FIORITI MARCO;**

**AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 20 DEL CONTRATTO COLLETTIVO AIC – LEGHE LNP E PRO, VIGENTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - NOTA N. 5563/500PF12-13/SP/BLP DEL 12.3.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 82 dell'11.4.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALC. PAZZAGLI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/MONZA DEL 21.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 23.4.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pazzagli Edoardo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D' URGENZA DELL'A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA EFFETTIVA A PORTE CHIUSE, CON DECORRENZA IMMEDIATA;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00, CON OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DANNI, SE RICHIESTI;**

**INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/NOCERINA DEL 28.4.20123** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.G. Nocera S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di €15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 2 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete